

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 117

Centro internazionale del legno(programma 3.4.1.)

- 1.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro internazionale del legno di Trieste un contributo annuo, a titolo di concorso per le spese di funzionamento e per l' attività.
- 2.** Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un' unica soluzione ed in via anticipata, con l' obbligo per il beneficiario di presentare alla Direzione regionale del commercio e del turismo il rendiconto relativo all' impiego del contributo entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di erogazione. Tale adempimento è condizione per la concessione ed erogazione dei contributi da corrispondere per gli anni successivi.
- 3.** All' articolo 1, primo comma, della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14, la lettera a) è soppressa.
- 4.** Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 8201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.